



## COMUNE DI SASSARI

# ***REGOLAMENTO*** *PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA* *UNICA COMUNALE (IUC)*

*Testo coordinato della deliberazione del Commissario straordinario,  
assunta con i poteri del Consiglio comunale  
n. 6 del 9 aprile 2014  
e modificata con deliberazioni del Consiglio comunale:  
n. 23 del 7 maggio 2015  
n. 23 del 31 marzo 2016  
n. 5 del 6 febbraio 2018*

---

**INDICE**

CAPO I - DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE	pag. 3
<i>Articolo 1 - Ambito di applicazione</i>	pag. 3
<i>Articolo 2 - Determinazione aliquote e tariffe</i>	pag. 3
<i>Articolo 3 - Versamenti</i>	pag. 3
<i>Articolo 4 - Dichiarazione</i>	pag. 4
<i>Articolo 5 - Riscossione</i>	pag. 5
<i>Articolo 6 - Rimborsi</i>	pag. 5
CAPO II - DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	pag. 5
<i>Articolo 7 - Ambito di applicazione</i>	pag. 5
<i>Articolo 8 - Aliquota agevolata</i>	pag. 6
<i>Articolo 9 - Terreni agricoli</i>	pag. 6
<i>Articolo 10 - Equiparazione abitazione principale</i>	pag. 6
<i>Articolo 11 - Aree edificabili</i>	pag. 7
<i>Articolo 12 - Fabbricati inagibili o inabitabili</i>	pag. 7
<i>Articolo 13 - Compensazioni</i>	pag. 7
CAPO III - DELLA TASSA SUI RIFIUTI	pag. 8
<i>Articolo 14 - Istituzione della Tassa sui rifiuti</i>	pag. 8
<i>Articolo 15 - Utenze domestiche</i>	pag. 8
<i>Articolo 16 - Utenze non domestiche</i>	pag. 9
<i>Articolo 17 - Riduzioni</i>	pag. 9
<i>Articolo 18 - Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti</i>	pag. 11
<i>Articolo 19 - Cessazione utenza</i>	pag. 12
<i>Articolo 20 - Tributo giornaliero</i>	pag. 12
CAPO IV - DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI	pag. 13
<i>Articolo 21 - Ambito di applicazione</i>	pag. 13
<i>Articolo 22 - Servizi indivisibili</i>	pag. 13
<i>Articolo 23 - Presupposto impositivo</i>	pag. 13
<i>Articolo 24 - Base imponibile</i>	pag. 14
<i>Articolo 25 - Riduzioni</i>	pag. 14
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	pag. 14
<i>Articolo 26 Norma transitoria ed efficacia</i>	pag. 14

---

**CAPO I****DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE***Articolo 1**Ambito di applicazione*

L'imposta unica comunale, di seguito denominata IUC, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si compone:

1. dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili;
2. di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
3. della tassa sui rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

*Articolo 2**Determinazione aliquote e tariffe*

Per ciascun anno di imposta il Consiglio comunale stabilisce con apposita deliberazione le aliquote, le tariffe e le riduzioni di cui al presente regolamento.

In caso di mancata approvazione si intendono confermate le aliquote deliberate per l'anno di imposta precedente.

*Articolo 3**Versamenti*

Il versamento della TARI e il numero delle rate sono stabiliti annualmente con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe, ed è effettuato secondo le modalità indicate nei successivi commi.

Il versamento della TASI è effettuato con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre. Il versamento dell'IMU è effettuato con unica scadenza il 16 giugno oppure in due rate il 16 giugno e il 16 dicembre

E' consentito il versamento della IUC in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

I versamenti si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri.

La TARI viene determinata sulla base degli elenchi dei contribuenti iscritti in banca dati tributaria a seguito delle denunce presentate e degli accertamenti notificati.

Il Comune, ai fini della riscossione spontanea del tributo, elabora annualmente, sulla base del contenuto delle dichiarazioni e degli accertamenti notificati, apposite liste di carico dei contribuenti e determina la tassa comprensiva del tributo provinciale, salva comunque la possibilità di successivi eventuali conguagli.

Il Comune per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti entro le scadenze stabilite annualmente dal Consiglio comunale, apposito prospetto riassuntivo allegando il modulo di versamento

I contribuenti iscritti in corso d'anno e rimasti estranei all'elaborazione della lista di carico principale riceveranno il prospetto e il modulo di versamento con le scadenze successive stabilite nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto riassuntivo di pagamento, o di importo non corrispondente alla reale situazione, per poter comunque eseguire il versamento entro il previsto termine di scadenza.

In caso di smarrimento o mancato recapito è possibile richiedere copia dell'avviso e del modulo di versamento presso i competenti uffici

Il contribuente è tenuto ad effettuare i versamenti entro i termini stabiliti dal Comune, per non incorrere nella sanzione per omesso, parziale tardivo versamento della tassa prevista dalla legge.

#### *Articolo 4*

##### *Dichiarazione*

###### **IMU E TASI:**

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla Imu e Tasi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data d'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ovvero a quello in cui siano avvenute variazioni rilevanti ai fini di determinazione dell'imposta. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

###### **TARI:**

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte soggette alla tassa devono presentare denuncia, redatta su apposito modello predisposto dai competenti uffici, entro il 60° giorno a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 60° giorno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni

Gli atti di accertamento TARI divenuti definitivi valgono come dichiarazione a decorrere dall'annualità in cui è stato notificato l'accertamento.

Il contribuente è tenuto a presentare correttamente la dichiarazione e le variazioni intervenute nei termini previsti per ciascun tributo Imu, Tasi e Tari per non incorrere nelle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione prevista dalla legge.

Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione IMU, TASI, TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione degli immobili e il numero dell'interno ove esistente.

#### *Articolo 5*

##### *Riscossione*

La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

#### *Articolo 6*

##### *Rimborsi*

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

## CAPO II

### DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

#### *Articolo 7*

##### *Ambito di applicazione*

Il presente capo disciplina l'imposta municipale propria (IMU) di cui agli articoli 8, e 9 del decreto legislativo n. 23 e successive modifiche ed integrazioni e articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella legge n.

214 del 22.12.2011 e secondo i principi contenuti negli articoli 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di qualunque bene immobile, sito nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### *Articolo 8*

#### *Aliquota agevolata*

Il Comune riconosce un'aliquota agevolata nel caso di immobili locati ed in particolare per gli immobili destinati ad abitazione con contratti di affitto a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge 431/1998. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, il proprietario è tenuto a depositare presso il settore tributi copia del contratto d'affitto e dell'attestazione di conformità rilasciata dalle associazioni firmatarie dell'accordo territoriale. In alternativa all'attestazione di conformità, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la conformità all'accordo territoriale tra le associazioni dei proprietari e degli inquilini ed il Comune di Sassari, firmato in data 4.4.2012.

Il Comune riconosce, inoltre, un'aliquota agevolata per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Il soggetto passivo è tenuto a presentare copia del contratto di comodato registrato e dei contratti per la fornitura dei servizi a rete intestati al comodatario.

In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

### *Articolo 9*

#### *Terreni agricoli*

Per la tassazione dei terreni agricoli e per eventuali riduzioni ed esenzioni si rinvia alle norme vigenti.

### *Articolo 10*

#### *Equiparazione abitazione principale*

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

---

*Articolo 11**Aree edificabili*

Per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione di nuovo strumento urbanistico comunale, il contribuente, anche in considerazione dell'opportunità edificatoria offerta e non utilizzata, non potrà richiedere il rimborso della somma pagata nei periodi precedenti alla data di adozione del Piano urbanistico.

Per tutto il periodo di vigenza delle norme di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del D.P.R. 380/2001, in tutti i casi di non conformità tra le previsioni del previgente strumento urbanistico e quelle del piano urbanistico adottato, il soggetto passivo è tenuto a effettuare il versamento dell'imposta di importo minore tra quelli risultanti dall'applicazione delle due previsioni edificatorie della medesima area.

Le unità collabenti censite al catasto nella categoria catastale F2 sono assoggettate ad imposizione IMU come aree edificabili e valutate, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n. 504/1992, sulla base del valore venale in funzione della loro reale capacità edificatoria qualora le norme urbanistiche ne consentano il recupero indipendentemente dall'effettivo inizio dei lavori edilizi.

*Articolo 12**Fabbricati inagibili o inabitabili*

Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati per le quali sussista una oggettiva situazione di pericolo alla salute o all'incolumità fisica delle persone non dipendente dalla volontà del soggetto passivo.

Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili i fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento.

Per l'accertamento dell'inagibilità e inabitabilità si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 13 comma 3 del D.L. 201/2011.

*Articolo 13**Compensazioni*

Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo ed entro il termine di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Il funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

---

CAPO III  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI

*Articolo 14*

*Istituzione della tassa sui rifiuti*

Il presente capo disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 147/2013 e secondo i principi contenuti negli articoli 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni di legge.

La gestione dei rifiuti suddetti è disciplinata da apposito regolamento comunale di servizio.

Ai fini della definizione dei criteri per l'individuazione del costo del servizio, della determinazione della tariffa e della classificazione delle categorie di attività si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999 recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani

Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa.

La ripartizione dei costi da ricoprire tra le utenze domestiche e non domestiche e i coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, rilevanti nel calcolo della tariffa, sono determinati annualmente nella delibera tariffaria.

*Articolo 15*

*Utenze domestiche*

Il numero dei componenti il nucleo familiare ai fini dell'applicazione della tariffa per le utenze domestiche, è individuato nel numero risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune salvo presentazione di idonea documentazione da parte dei soggetti interessati nei seguenti casi:

1. congiunto anziano collocato in casa di riposo;
2. congiunto che svolge attività di studio o di lavoro fuori dal Comune di residenza per un periodo superiore ai sei mesi.

Per le utenze dei non residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche dei residenti, considerando un numero di occupanti pari a cinque, fatta salva la possibilità di provare un numero diverso di occupanti.



Per le utenze domestiche date in locazione, il proprietario deve darne comunicazione all'Amministrazione ed esibire il contratto regolarmente registrato.

Per le utenze in cui, nella casa in cui si abita, si offre un servizio saltuario di alloggio e prima colazione nella forma del Bed and Breakfast, secondo le prescrizioni dell'articolo 6 L.R. Sardegna n. 27 del 12.8.1998, il numero totale degli occupanti ai fini tariffari è calcolato, nel massimo di 6 componenti, sommando il numero anagrafico dei componenti il nucleo familiare alla potenzialità ricettiva.

In tutti i casi l'onere della prova è in capo al proprietario. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex articolo 46 e articolo 47 del D.P.R. 445/2000, esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.

#### *Articolo 16*

##### *Utenze non domestiche*

Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le categorie previste dalle tabelle allegate al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, deve essere attribuita ai fini dell'applicazione della tariffa la categoria di attività che presenta con esse maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti. La categoria tariffaria applicabile ad ogni utenza è unica anche qualora le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività presentino diverse destinazioni d'uso (vendita, uffici, magazzino, etc. ...) se non nei casi in cui siano individuabili superfici catastalmente separate e, nei casi di aree scoperte operative.

Alle unità immobiliari in cui sia esercitata un'attività economica o professionale, qualora la stessa sia adibita anche ad utenza domestica, si applica per il 50% la tariffa delle utenze non domestiche e per il restante 50% la tariffa per le utenze domestiche.

#### *Articolo 17*

##### *Riduzioni*

Il Comune riconosce annualmente con apposita deliberazione le seguenti riduzioni:

- a) per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo fino al 30% della tariffa;
- b) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente fino al 30% della tariffa, qualora l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare, e fino al 50% della tariffa qualora l'utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare e che le predette condizioni risultino dalla licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata

dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;

c) per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, fino al 30% della tariffa;

d) per fabbricati rurali ad uso abitativo fino al 30% della tariffa;

e) nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40%;

f) alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di aver avviato gli stessi al recupero, è applicata una riduzione fino al 40% della parte variabile della tariffa. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione a cura del soggetto interessato. La riduzione è commisurata all'importo della fattura presentata dal soggetto richiedente che deve essere di un importo pari almeno al 40% di quanto dovuto per la corrispondente annualità;

g) sulla sola parte variabile della tariffa per le utenze domestiche dei residenti che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici, limitatamente alle sole zone in cui non è stato attivato il servizio di raccolta degli stessi, subordinando tale riduzione alla verifica presso il Settore ambiente e verde pubblico. Nelle medesime zone la riduzione viene riconosciuta anche alle utenze non domestiche, potenzialmente produttive di rifiuti organici, che effettuino il compostaggio, adeguatamente documentato e verificato dai competenti uffici e rientranti nelle seguenti categorie: 07 Alberghi con ristorante – 22 Ristoranti, trattorie, pizzerie – 23 Mense, birrerie, amburgherie – 27 Ortofrutta”;

h) sulla sola parte variabile della tariffa è applicata una riduzione per le utenze non domestiche esercenti attività agricole e florovivaistiche che pratichino il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose. La riduzione è applicata previa presentazione, da parte delle utenze interessate, della documentazione attestante il possesso delle adeguate attrezzature per il compostaggio e la loro installazione a norma di legge. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante la produzione di compost in modo continuativo e non occasionale, a cura del soggetto interessato, fatta salva ogni verifica da parte dei competenti uffici.

Le riduzioni di cui al comma 1 sono ricomprese all'interno del piano economico finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e ripartito tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche.

Il Comune riconosce ulteriori riduzioni a favore delle seguenti categorie di utenza:

a) utenze domestiche costituite da persone assistite economicamente dal Comune e in stato di estrema povertà accertate dai servizi sociali;

b) utenze non domestiche che occupano locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema;

c) utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione ed all'assistenza spirituale e religiosa della persona ed alle attività a questa comunque connesse;

d) utenze non domestiche che occupano locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi. Tali utenze devono essere occupate da associazioni iscritte nel registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L.R. n. 39 del 13.9.1993, limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale".

Le riduzioni di cui al comma 3 sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio dando priorità alle utenze di cui alla lettera a), di seguito alle utenze di cui alla lettera b), c) e infine alle utenze di cui alla lettera d).

Qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste fino all'importo massimo, si procederà ad una decurtazione percentuale in proporzione al beneficio ammissibile.

Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili e sono concesse a richiesta degli interessati a condizione che i richiedenti dimostrino di averne diritto con esibizione di prove documentali, valgono per l'anno in corso e non sono retroattive per gli anni passati. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex articolo 46 e articolo 47 del D.P.R. 445/2000, esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.

### *Articolo 18*

#### *Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti*

Non sono soggetti al tributo, in quanto non producono rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- a) le unità immobiliari prive di arredi e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere etc.;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
- e) le aree impraticabili o in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo o intercluse da stabile recinzione;
- f) luoghi di culto limitatamente alla parte di essi dove si svolgono le funzioni religiose;

g) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;

h) impianti di distribuzione di carburanti limitatamente alle aree visibilmente adibite in via esclusiva alla circolazione dei veicoli all'interno dell'area di servizio e del lavaggio;

La superficie delle aree scoperte operative destinate in modo autonomo all'esercizio di un'attività, quali a titolo di esempio i parcheggi, i campeggi, discoteche, i cinema all'aperto è computata al 50%.

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione da prodursi a carico del contribuente. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex articolo 46 e articolo 47 del D.P.R. 445/2000, esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.

Le esclusioni aventi diritto sono concesse dalla data formale della richiesta.

#### *Articolo 19*

##### *Cessazione utenza*

Il tributo è cessato esclusivamente in presenza di prove documentali a carico del denunciante da allegare alla denuncia di cessazione. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex articolo 46 e articolo 47 del D.P.R. 445/2000, esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.

#### *Articolo 20*

##### *Tributo giornaliero*

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non in modo ricorrente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituito il tributo da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 gg. di un anno solare.

L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Il pagamento del tributo giornaliero per le occupazioni occasionali, come a titolo di esempio eventi culturali, manifestazione, circo, luna-park etc. deve essere effettuato al momento del rilascio dell'autorizzazione del suolo pubblico. L'importo di quanto dovuto, determinato dal Comune sulla base della categoria di appartenenza, deve essere esclusivamente versato al Comune su apposito conto corrente predisposto dall'Ente.

---

CAPO IV  
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

*Articolo 21*

*Ambito di applicazione*

Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), di cui alla legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

*Articolo 22*

*Servizi indivisibili*

I servizi indivisibili resi dal Comune di Sassari sono i seguenti:

- polizia locale
- demografico ed elettorale
- statistico
- illuminazione pubblica
- ambiente, parchi e verde
- servizio idrico integrato
- urbanistica e gestione del territorio
- viabilità e mobilità
- protezione civile.

L'indicazione analitica dei costi di ciascuno dei servizi sopra indicati, alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata in apposita tabella allegata al provvedimento di adozione delle aliquote.

*Articolo 23*

*Presupposto impositivo*

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente anche con riferimento alle eccezioni ed esenzioni.

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui ai commi precedenti.

In particolare per quanto riguarda i soggetti passivi si da atto che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare di un diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della stessa, calcolata applicando l'aliquota stabilita con deliberazione del Consiglio comunale. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

#### *Articolo 24*

##### *Base imponibile*

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

#### *Articolo 25*

##### *Riduzioni*

Sono previste le seguenti riduzioni:

- 1) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: 10%;
- 2) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: 30%;
- 3) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: 50%;
- 4) fabbricati rurali ad uso abitativo: 70%.

Sono esentate dal pagamento della TASI le famiglie che dichiarano un reddito ISEE inferiore a € 6.501,00 annui.

Altre esenzioni o riduzioni potranno essere previste annualmente con apposita delibera a favore di cittadini singoli o associati per attività di cura di beni comuni e/o di valorizzazione del territorio.

### CAPO V

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### *Articolo 26*

##### *Norma transitoria ed efficacia*

Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

Limitatamente all'anno di imposta 2014 le scadenze dei pagamenti delle rate della TARI e della TASI saranno fissate con apposito provvedimento, fatte salve integrazioni e modifiche di legge.

Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.